**COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

*Via Donizetti, 352/B – 20031 Cesate (MI) Tel. 02.9940353 – Fax 02.99066844*

*E-Mail: polizialocale@comune.cesate.mi.it PEC: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it*

**OGGETTO: denuncia di esistenza e di utilizzo di passo carrabile**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Articolo 22 comma 3 D.Lgs 285/1992**

*Fonti → Codice della strada → Titolo II – Della costruzione e tutela delle strade*

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

**44 DPR 495/1992**

*Fonti → Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada*

**1.**Ai fini dell'articolo 22 del Codice, si definiscono accessi:

**a)**le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;  
**b)**le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

**2.**Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del Codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

**46 DPR 495/1992**

*Fonti → Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada*

1. La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocita' massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120.

3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta' laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere

realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprieta' laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.

4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

**MODALITA’ PAGAMENTO**

UNA VOLTA OTTENUTO IL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL COMANDO deve essere effettuato il pagamento per la consegna della segnaletica con le seguenti modalità:

1. Versamento di € 20.00 sul conto corrente bancario intestato a Comune di Cesate – Ufficio Vigilanza Urbana – Servizio Tesoreria – 20031 Cesate (MI) indicando come causale “DENUNCIA DI ESISTENZA E UTILIZZO PASSO CARRABILE” codice IBAN: IT66P0503432920000000022905 – Banca Popolare di Milano – Agenzia di Cesate (MI) inviando copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo mail “**polizialocale@comune.cesate.mi.it**”;
2. Al momento del ritiro presso il Comando della autorizzazione e della relativa segnaletica va consegnata un amarca da bollo da € 16.00